STATUTO

ART. 1

E' costituita un 'Associazione denominata:

"PRO LOCO DI GORLA MAGGIORE"

con sede in Gorla Maggiore, via Roma, 26


Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del Comune potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 2

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) la valorizzazione, la tutela, il recupero del patrimonio storico, monumentale, artistico e delle bellezze naturali del territorio di Gorla Maggiore;
- b) la valorizzazione delle tradizioni e della cultura popolare locale diffondendone la conoscenza;
- c) la promozione , l'organizzazione e il sostegno a manifestazioni di ogni genere, spettacoli, festeggiamenti, fiere, gare, convegni, gite, escursioni e ogni tipo di attività ricreative e culturali.

L'Associazione per il raggiungimento di tali scopi potrà svolgere tutte quelle attività promozionali che riterrà utili ed opportune, curando e diffondendo pubblicazioni, depliants, locandine etc. per far conoscere il territorio e per sensibilizzare la popolazione residente agli scopi della "Pro Loco". Essa si propone di coinvolgere, riunire ed aggregare, coordinandone l'attività, tutte quelle persone sia fisiche che giunamento di tali scopi potrà svolgere della scopi della scopi della scopi.





ridiche, pubbliche e private e tutti quegli Enti in genere che siano interessati agli scopi di cui sopra.

ART. 3

La giurisdizione dell'Associazione è determinata dal territorio del Comune di Gorla Maggiore; comunque l'Associazione potrà agire in collaborazione con le altre "Pro Loco" limitrofe per svolgimento di attività travalicanti l'ambito territoriale comunale.

ART. 4

La presente Associazione verrà iscritta nell'albo regionale delle Associazioni Pro Loco.

ART. 5

- Il patrimonio dell'Associazione e i proventi con la quale la medesima provvederà ai suoi scopi sono costituiti da:
- -le quote sociali;
- -i contributi di Enti Pubblici tra cui il Comune e di privati;
- -eventuali donazioni e lasciti:
- -ricavi di gestione e da iniziative stabili od occasionali.

ART. 6

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno con redazione di bilancio consuntivo e preventivo, che sar predisposto dal Consiglio di Amministrazione e che dovrà es sere approvato dall'Assemblea.

ART. 7

Possono essere soci tutti coloro che sono interessati agli scopi dell'Associazione purchè abbiano compiuto 15 anni.

ART, 8

I soci versano una quota associativa annua di L. 10.000.

Il Consiglio di Amministrazione potrà variare l'importo anno per anno, ma la variazione dovrà essere approvata dall'assemblea.

I soci che non avranno mandato lettera per rassegnare le loro dimissioni entro il 15 dicembre, sono ritenuti automaticamente soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota.


Se entro un mese dal 15 dicembre non avranno provveduto a versare detta quota, decadono dalla qualità di socio.

L'Assemblea può dichiarare soci benemeriti coloro che avranno arrecato benefici morali o materiali all'Associazione.

ART, 9

I soci hanno diritto :

- 1) di frequentare i locali dell'Associazione;
- 2) a votare sulla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- 3) rivestire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- 4) partecipare alle assemblee generali, discutere e votare in esse; fare parte di commissioni per l'organizzazione di particolare iniziative;
- 5) ricevere le eventuali pubblicazioni edite dall'Associazio-



ART. 10

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità, quest'ultima sancita dall'Assemblea dei soci.

ART. 11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da 8 membri eletti dall'Assemblea e da tre membri che devono essere Consiglieri Comunali eletti dal Consiglio Comunale di Gorla Maggiore e di cui uno appartenente alla minoranza.

Le sue sedute sono pubbliche e di esse viene data notizia con avviso pubblico da affiggersi almeno 5 gg. prima.

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i membri nominati dall'Assemblea.

La nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri membri del Consiglio dovrà essere ratificata dall'Assessorato al Turismo della Regione Lombardia.

ART. 12

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la straordi
naria ed ordinaria amministrazione della Associazione e s
riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno
ne sia fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri.
Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la pre
senza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il vo
favorevole della maggioranza dei presenti.
Esso può essere sciolto dall'Assessorato Regionale al Turis

per ragioni di ordine pubblico.

ART, 13

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza per dimissioni o per decesso di un membro del Consiglio di provvederà alla sua sostituzione alla prima riunione dell'Assemblea generale.

La nuova nomina dovrà essere approvata dall'Assessorato al turismo della Regione Lombardia.

ART. 14

Le funzioni dei Consiglieri sono svolte gratuitamente ma con eventuale rimborso delle spese sostenute nell'adempimento di incarichi.

Il Consiglio potrà nominare un Segretario e anche un Cassiere.

ART. 15

Il Consiglio se lo ritiene necessario, predisporrà un regolamento per il funzionamento dell'Associazione; esso presenta all'assemblea le proposte che ritiene utili per lo sviluppo dell'Associazione, provvede alle spese necessarie nei limiti delle disponibilità, prende d'urgenza tutte le misure che ritiene necessarie, salvo eventuale ratifica da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio dovrà tenere informati i soci, con regolarità e frequenza, di tutte le decisioni prese nella gestione del-

l'Associazione.

Può istituire, per l'attuazione di programmi specifici, apposite Commissioni composte da soci e coordinate da un membro del Consiglio.

ART. 16

Il Presidente dei Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ne ha la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assem blea e del Consiglio e il regolare funzionamento dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 17

I soci benemeriti e quelli effettivi sono convocati almen due volte all'anno, dal Consiglio in Assemblea generale ordi naria, e tutte le volte che occorre, in Assemblea straordina ria.

L'Assemblea deve essere convocata anche su domanda di almen 1/3 dei soci.

La convocazione può essere fatta, sia per iscritto, con comu nicazione diretta a ciascun socio, oppure mediante affission dell'avviso di convocazione nell'albo dell'Associazione, co l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissat per l'adunanza.

ART. 18

Per la validità in prima convocazione dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati; per la validità dell'Assemblea in seconda convocazione, che può essere tenuta nello stesso giorno della prima , ma almeno dopo un'ora, è sufficiente la presenza di un numero qualsiasi di soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza, dal Vice Presidente, o in mancanza anche di questi, da persona eletta dall'Assemblea.

ART. 19

Le deliberazioni delle assemblee sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre invece il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci e la deliberazione deve essere approvata dall'Assessorato Regionale al Turismo.

ART. 20

Le norme per la validità delle votazioni valgono sia per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie.

ART. 21

.L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio e cioè sul conto consuntivo dell'anno precedente, sul conto preventivo dell'anno successivo, sulla relazione di gestione e di funzionamento fatta dal Presidente del Consiglio, sul rinnovo delle cariche.

Potrà anche deliberare sugli indirizzi generali dell'Associa-

ART. 22

A cura del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere predisposto il bilancio dell'Associazione, con il conto consuntivo e quello preventivo, da presentarsi, come retro detto all'approvazione dell'assemblea.

Il tutto da trasmettere all'Assessorato Regionale al Turismo per l'approvazione.

ART. 23.

Il presente Statuto e tutti gli atti relativi alla costituzione dell'Associazione sono validi e avranno efficacia se e in quanto abbiano ottenuto l'approvazione degli Organi Regionali competenti, esclusivamente ai fini dell'iscrizione nell'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco istituito pressola Giunta Regionale.

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberati dall'assemblea straordinaria, con voto favorevole di almen 2/3 dei soci e di ciò dovrà essere data comunicazione all'As sessorato Regionale del Turismo.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devolu to, con deliberazione dell'assemblea e con il voto fasvorevo le di almeno i 2/3 degli associati.

I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e pre

valentemente della Regione o di Enti Pubblici, devono devolversi alla Regione.

ART. 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alla Legge, e in particolare alla Legge Regionale 22.4.1975 n. 64 Regione Lombardia.

ಚಿಂದ್

d. buners